

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2989

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CURTI AURELIO, BALDELLI, BERTÈ, BOIDI, BOLOGNA, D'AREZZO, FRACASSI, GIOIA, LEONE RAFFAELE, LUCCHESI, MALFATTI, PINTUS, RAMPA, SIMONACCI, TANTALO**

*Presentata il 29 aprile 1961*

**Trattamento di reversibilità verso titolari di pensioni dirette liquidate dall'I. N. P. S.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I motivi che giustificano la presentazione della presente proposta di legge sono suggeriti dall'amara delusione di tante vecchie vedove le quali — per effetto di quanto disposto con il penultimo capoverso dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218 — si trovano nella paradossale situazione — quando fruiscono già di pensione diretta liquidata negli importi minimi previsti — di non aver nessun vantaggio dal trattamento di reversibilità ad esse dovuto in seguito alla morte del marito pensionato o assicurato.

Nel citato capoverso è detto, difatti, che « le disposizioni contenute nel secondo comma (trattamento minimo di pensione) non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e dei trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito ».

Per fare un esempio, ciò significa che una vedova settantenne che, dai contributi versati abbia diritto ad una pensione mensile di tre mila lire, ed alla quale vadano invece novemilacinquecento lire il mese di trattamento

minimo non ha nessun miglioramento se la pensione liquidata o da liquidare al marito fosse di diecimila lire al mese.

In tal caso, difatti l'I. N. P. S. liquiderebbe alla vedova una pensione di reversibilità calcolata secondo i coefficienti in vigore, ma le ridurrebbe di altrettanto la pensione diretta di cui essa fruisce già, sicché l'interessata avrebbe solo il beneficio di firmare due quietanze per riscuotere complessivamente quanto percepiva quando ne firmava una sola.

Non crediamo che fosse questo lo scopo che il legislatore si era prefisso quando riconobbe il diritto di reversibilità anche ai pensionati della previdenza sociale, e che con la legge 20 febbraio 1958, n. 55, estese tale diritto alle vedove di tutti i pensionati deceduti anche prima del 1940, nonché a quelle degli assicurati morti dopo il dicembre 1939.

Del resto, si può ragionevolmente osservare che — trattandosi di due distinte posizioni assicurative intestate a soggetti diversi — non si vede perché, agli effetti del trattamento di reversibilità, esse debbano essere globalmente considerate, anche perché — teoricamente argomentando — se uno degli assicurati non fosse morto, l'I. N. P. S. avrebbe dovuto liquidare a tutte e due la pensione,

integrandone l'importo per garantire a ciascuno di essi il trattamento minimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per questi motivi, e per quelli di indole morale che scaturiscono dallo stato di acerba insoddisfazione in cui si trovano tante vecchie vedove, praticamente costrette a vivere con due pensioni, che, sommate, danno un importo identico a quello che esse percepivano già con la sola pensione diretta, ci sembra necessario sopprimere una limitazione che, oltre tutto, è impopolare per lo stesso Istituto di previdenza.

D'altra parte, sia perchè le interessate non sono molto numerose, sia perchè si propone di liquidare ad esse soltanto la metà della pensione spettante ai defunti mariti, per effetto dei contributi versati e, quindi, senza in-

tegrazione di sorta, confidiamo che la presente proposta di legge, costituita di un solo articolo, incontri la vostra approvazione.

Si tratta, in fondo, dell'autentica interpretazione che il legislatore non può far a meno di dare per puntualizzare — più che correggere — una disposizione di legge forse involontariamente imprecisa.

Poiché il maggior onere, difficilmente calcolabile ma comunque di lieve entità, si riferisce esclusivamente alla determinazione ed alla liquidazione del trattamento pensionistico in conseguenza dei contributi versati, non v'è spesa a carico del bilancio dello Stato.

Motivi sociali e corretta interpretazione economica del fondamento previdenziale inducono il proponente a caldeggiare l'approvazione della presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I trattamenti minimi di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso delle vedove e dei vedovi i quali risultino titolari di pensioni dirette, i quali abbiano diritto a trattamento di reversibilità per la morte del coniuge.

Agli interessati deve essere liquidata una pensione di reversibilità pari alla metà di quella spettante, senza integrazioni, al coniuge defunto, alla data del decesso, in base ai contributi effettivamente versati.